

ISTRUZIONI PER L'USO (7): POSIZIONE DEI CARTELLONI PUBBLICITARI SUI MARCIAPIEDI (DISTANZA MINIMA DAL LIMITE DELLA CARREGGIATA)

Come tutte le città, anche Roma è piena di marciapiedi di diversa larghezza.

Ci si chiede allora se sui marciapiedi possono essere collocati cartelloni pubblicitari ed in che posizione vanno caso mai installati per evitare che diano intralcio al traffico pedonale.

Per rispondere al meglio alla domanda si rende necessario avere conoscenza prima di quali debbano essere le larghezze minime dei marciapiedi a seconda della diverse tipologie di strade, per sapere poi come vi possano essere installati degli impianti pubblicitari proprio in funzione delle diverse larghezze minime dei marciapiedi.

Il **marciapiede** è lo spazio sopraelevato posizionato al lato di una strada, riservato al transito ed allo stazionamento dei pedoni: l'articolo 3, comma 1, n. 33) del Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 285 del 30 aprile 1992 (con cui è stato emanato il Codice della Strada) definisce come "*marciapiede*" quella "**parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni**".

Il marciapiede generalmente fa parte del demanio (per lo più del Comune) così come ne fanno parte anche le strade, eccezion fatta per alcuni casi di lottizzazioni in cui sono di proprietà privata, anche se aperti alla circolazione pubblica.

Il Piano Generale del Traffico Urbano (in sigla PGTU), adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 84 del 24 giugno 1999, al punto 4.2 ha ritenuto necessaria la adozione (poi avvenuta a febbraio del 2005) di uno specifico "Regolamento viario" che ha definito gli standard di riferimento ai quali è d'obbligo adeguarsi per le strade di nuova costruzione ed a cui tendere per quanto attiene quelle esistenti.

Allo stesso punto 4.2 è stata ad ogni modo riportata la Tabella 2 che è relativa alle "funzioni e caratteristiche della strade" e che stabilisce la seguente larghezza minima dei marciapiedi a seconda della tipologia delle strade (distinte in autostrade, di scorrimento, di quartiere e locali):

AUTOSTRADE – assenti;

STRADE DI SCORRIMENTO – 3,00 metri;

STRADE DI QUARTIERE – 4,00 metri;

STRADE LOCALI – 3,00 metri.

Come specifica regolamentazione, ad integrazione della precedente Tabella 2, anche in merito alla "*installazione di impianti pubblicitari*" (lettera h), il punto 4.2 stabilisce che <<**le occupazioni di marciapiedi o di aree pedonali connesse con i punti g, h. i non debbono ostacolare la continuità dei percorsi pedonali**>> e precisa che <<**in particolare, l'occupazione dei marciapiedi, oltre al vincolo del Codice della Strada di non superare i due terzi della loro larghezza, deve lasciare libera per il deflusso pedonale una ampiezza commisurata all'entità dei flussi pedonali e mai inferiore a m. 1,50**>>.

La tabella 2 è corredata da una serie di note, tra cui la n. 16) che riguarda le possibili deroghe ai marciapiedi e testualmente precisa: "*La larghezza dei marciapiedi va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature, sia di occupazioni di suolo pubblico impegnative, quali: edicole di*

*giornali, cabine telefoniche, ecc. I passaggi pedonali di servizio, da realizzare con continuità sulle autostrade, non possono avere larghezza inferiore a m. 0,75 (m. 1,00 in galleria). **Sulle strade di quartiere, per zone commerciali e turistiche, la larghezza minima dei marciapiedi è di m. 5,00; sulle strade locali, in zone esclusivamente residenziali ed a minima densità insediativa (zone a case unifamiliari), essi possono essere – eccezionalmente – di larghezza ridotta a m. 1,50”.***

Il “Regolamento viario del Comune di Roma” al paragrafo 8.1 (dedicato ai marciapiedi) conferma che i marciapiedi (assenti sulle autostrade) devono in genere risultare almeno di 3.00 m di larghezza sulle strade di scorrimento e locali ed almeno di 4.00 m sulle strade di quartiere, specialmente quando queste ultime risultino a servizio delle principali attrezzature di livello urbano o di quartiere e precisa che per zone commerciali e turistiche, la larghezza minima dei marciapiedi è di 5,00 m.: precisa in più che nei tratti in viadotto delle strade di scorrimento e di quartiere (o, eccezionalmente, per lunghe tratte di dette strade senza insediamenti laterali) la larghezza minima dei marciapiedi può essere ridotta a 1,50 m.

Precisa altresì che anche sulle strade locali, in zone esclusivamente residenziali ed a minima densità insediativa (zone a case unifamiliari), i marciapiedi possono presentare - eccezionalmente - la larghezza netta ridotta a 1,50 m, o - più praticamente - per tener conto delle occupazioni di suolo maggiormente diffuse (cassonetti dei rifiuti), possono eccezionalmente presentare la larghezza lorda ridotta a 2,00 m (nell’ambito della quale ricavare le relative piazzole dei cassonetti con profondità di 1,00 m).

Possiamo a questo punto rispondere all’interrogativo iniziale.

Sia il PGTU che il “Regolamento viario” ammettono che sui marciapiedi possono, comunque, trovare collocazione alcuni servizi di modesto impegno come centralini semaforici, colonnine di chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti per l’illuminazione e per la segnaletica verticale, **nonché – eventualmente - per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare, comunque, nel senso longitudinale della strada).**

A tal riguardo il 3° comma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992, con cui é stato emanato il nuovo Codice della Strada, dispone che **<<nei centri abitati, ... , l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. >>.**

Ai sensi del 2° comma dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. n. 495/1992, <<il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: **a) 3 m dal limite della carreggiata.** Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli

alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento>>.

Ai sensi del comma 10 sempre dell'art. 51 <<**é vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali**>>.

Ma all'interno dei centri abitati ai sensi del 4° comma del medesimo art. 51 <<***per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia***>>: ai sensi del successivo 6° comma <<*entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale*>>.

Il vigente Regolamento comunale in materia di esposizione della pubblicità e pubbliche affissioni, così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 37/2009, non stabilisce le distanze dal limite della carreggiata né per le strade urbane di quartiere né per le strade locali: ma il PGTU come specifica regolamentazione, ad integrazione della Tabella 2 di cui si è già detto, anche in merito alla "installazione di impianti pubblicitari" (lettera h), al punto 4.2 stabilisce che <<***le occupazioni di marciapiedi o di aree pedonali connesse con i punti g, h. i non debbono ostacolare la continuità dei percorsi pedonali***>> e precisa che <<***in particolare, l'occupazione dei marciapiedi, oltre al vincolo del Codice della Strada di non superare i due terzi della loro larghezza, deve lasciare libera per il deflusso pedonale una ampiezza commisurata all'entità dei flussi pedonali e mai inferiore a m. 1,50***>>.

Il "Regolamento viario del Comune di Roma" al paragrafo 8.1 dedicato ai marciapiedi ribadisce che <<*sui marciapiedi possono, comunque, trovare collocazione supporti ... per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare, comunque, nel senso longitudinale della strada)*>> e conferma che <<*le occupazioni permanenti di sede stradale ... debbono comunque consentire, ai sensi dell'art. 20, c. 3 del D. Lgs. 285/92 NCDS, che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00*>>.

Al par. 20.1 relativo proprio alle "Installazioni pubblicitarie", per il posizionamento (pag. 20.1.2) viene stabilito che <<nelle autostrade interne al centro abitato, le installazioni pubblicitarie devono essere poste a 3 m dal ciglio stradale; sulle altre strade può essere posto anche a distanze inferiori purché il sostegno non rechi intralcio al passaggio dei pedoni: in ogni caso va mantenuta una luce libera sulla viabilità principale di 1,50 m.>>.

Al par. 20.1.3 viene ad ogni modo posto come divieto quello di posizionare i cartelli <<sui bordi dei marciapiedi e cigli stradali, in prossimità di impianti semaforici, qualora risultino di impedimento per il passaggio dei pedoni (larghezza minima 1,50 m)>>.

Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.

Dal combinato disposto di tutte le suddette prescrizioni deriva che sui marciapiedi non possono essere installati cartelloni pubblicitari che risultino collocati:

- **a meno di metri 3,00 dai bordi dei marciapiedi nel caso di autostrade interne al centro abitato, con possibilità (per quelle in cui già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata delle costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m) di**

posizionare gli impianti pubblicitari in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi;

- **a meno di metri 1,50 dai bordi dei marciapiedi nel caso di strade urbane e strade locali;**
- **sempre e comunque in modo da lasciare libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2,00 metri.**

Istruzione per l'uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a vas.roma@alice.it (ora circolo.vas.roma@gmail.com) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente le suddette distanze minime dal limite della carreggiata.

P.S. – A titolo esemplificativo si riportano le sottostanti foto che sono relative a diversi impianti segnalati da VAS.



Impianto pubblicitario bifacciale di mt. 1 x installato in viale Titina De Filippo, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 15,22 del 14 febbraio 2011. Con nota prot. n. 13604 del 23.2.2011 del funzionario del IV Gruppo di Polizia Municipale è stato comunicato che <<l'attuale regolamento non stabilisce distanza minima dal limite della carreggiata>>. Con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 18,34 del 2 maggio 2011 VAS ha rimesso in allegato la richiesta fatta alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero dei Trasporti e la risposta data dall'Ing. Luciano Marasco, in forza della quale ha sollecitato la sanzione dell'impianto per violazione della distanza minima di rispetto del marciapiede.



Cartellone installato in Corso d'Italia all'altezza di Piazzale Brasile, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 10,18 del 9 giugno 2010



Impianto bifacciale di mt. 1 x 1 installato in piazza Cavour, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 16,26 del 4 maggio 2011



Cartello-orologio installato in via Appia nuova, all'altezza dell'incrocio con Viale Castrense

Dott. Arch. Rodolfo Bosi